

Ordinanza dell'USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria

916.403.1

dell'11 novembre 2016 (Stato 12 novembre 2016)

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizoozie;
visto l'articolo 122f capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 1995²
sulle epizoozie (OFE),
ordina:*

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di impedire l'introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Zone di controllo e di osservazione

¹ Sono considerate zone di controllo le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nell'allegato.

² Sono considerate zone di osservazione le aree rivierasche di 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nell'allegato.

Art. 3 Misure nelle zone di controllo

¹ Nelle zone di controllo si applicano le misure seguenti:

- a. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non accessibili agli uccelli selvatici;
- b. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri volatili da cortile;
- c. i bacini d'acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficientemente dall'intrusione di uccelli acquatici selvatici;
- d. nelle aziende detentrici di volatili le misure d'igiene devono essere applicate in caso di epizoozia³;

RU 2016 3813

¹ RS 916.40

² RS 916.401

³ www.blv.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Epizoozie altamente contagiose > Influenza aviaria (AI)

- e. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri uccelli.

Art. 4 Sorveglianza nelle zone di controllo e di osservazione

¹ Nelle zone di controllo e di osservazione tutti i detentori di più di 100 gallinacci hanno l'obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia.

² L'USAV può ordinare in tutte le aziende detentrici di volatili nelle zone di controllo e di osservazione un esame a campione per individuare eventuali virus dell'influenza A.

Art. 5 Misure di lotta ordinarie

Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è retta dall'OFE.

Art. 6 Caratterizzazione dei prodotti avicoli

¹ I prodotti di volatili da cortile che, in virtù dell'articolo 3 capoverso 2, non sono tenuti all'aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all'aperto».

² Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti dalle zone di controllo si basa sulle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull'agricoltura.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2016 e ha effetto sino al 31 gennaio 2017.

Allegato
(art. 2)

Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di controllo o di osservazione

1. Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di controllo

Lago di Costanza (superiore e inferiore)

Zone a monte del Reno dal Lago di Costanza fino al Comune di Widnau

2. Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di osservazione

Lago di Bienne

Canale della Broye

Lago di Ginevra

Lago di Morat

Lago di Neuchâtel

Lago dei Quattro Cantoni

Canale della Thielle

Lago di Zurigo

